

DETERMINAZIONE n. 43 del 14 MAG. 2015

IRPS - UFF. OO.CC - Pervenue il 1 4 MAG. 2015

OGGETTO: criteri e modalità per la fornitura di dati statistici.

IL PRESIDENTE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 369;
- Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 336;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, gli Enti locali e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- Considerato che l'attività statistica di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 è una funzione essenziale per lo studio e la ricerca nel campo della previdenza, dell'economia e del lavoro;

- Considerato che la diffusione di dati statistici, di cui l'Istituto è titolare, ad un vasto pubblico contribuisce alla qualità del dibattito di politica economica e previdenziale;
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo dell'INPS n. 990 del 5 ottobre 1989, che favorisce l'accesso alle proprie Banche dati ad Enti pubblici e privati e ad Istituti di ricerca, per consentire l'utilizzazione e la valorizzazione delle potenzialità sviluppate dal sistema informativo dell'INPS ed il progressivo ampliamento, quantitativo e qualitativo, dei dati memorizzati;
- Vista la determinazione del Commissario straordinario n. 60 del 11 marzo 2010;
- Riconfermato l'interesse dell'Istituto alla valorizzazione del patrimonio di dati contenuti negli archivi INPS;
- Considerato che l'INPS mette a disposizione su internet banche dati statistiche tematiche in cui l'utente può scegliere il tipo di dati ed il loro dettaglio a costruire tabelle personalizzate;
- Considerato che l'INPS, le Università, gli Istituti di ricerca, le Istituzioni private, gli Uffici Studi, gli Organismi internazionall, le Organizzazioni sindacali e datoriali e i mass media collaborano per rendere funzionale la fornitura anonima di dati statistici e le relative elaborazioni, necessarie a finalità scientifiche, allo sviluppo della cultura statistica, per la realizzazione di ricerche e per l'informazione, relativi a tutti gli aspetti della previdenza;
- Considerato che l'INPS fa parte del Sistema statistico nazionale;
- Visto quando disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati personali e la loro comunicazione;
- Visto quanto ammesso ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs n. 322/1989 e dell'art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- Vista la previsione dell'art. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, relativamente alla comunicazione di dati a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

- Considerato che viene ripetutamente richiesta all'Istituto, da organismi, associazioni ed Enti la fornitura di dati statistici utili per soddisfare la crescente necessità di tempestive analisi di fenomeni socio-economici;
- Considerato che per la predisposizione dei dati statistici da fornire all'esterno, sulla base di specifiche richieste, l'Istituto sostiene, comunque, spese sia per il personale dedicato che per i beni strumentali utilizzati;
- Premesso che l'INPS è in ogni caso tenuto istituzionalmente a fornire gratuitamente i dati residenti nei propri archivi gestionali ai Ministeri vigilanti, alla Commissione Bilancio e ai soggetti appartenenti al Sistema Statistico Nazionale (Sistan) ed Eurostat;
- Ritenuto necessario ridefinire i criteri, le modalità e i costi per la fornitura di dei dati, in sostituzione di quanto previsto con determinazione del Commissario straordinario n. 60 del 11 marzo 2010;
- Considerato che la Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione ha calcolato, in base ai criteri della contabilità industriale, il costo complessivo per il 2014 del personale informatico con qualifica C3, pari ad 125,32 euro ad ora e il costo medio del professionista attuario, pari a 187,14 euro ad ora più IVA;
- Osservato, che ponderando i rispettivi apporti, (1 amministrativo C3, e 0,42 professionista attuario), si perviene ad un costo complessivo medio del personale e dei beni strumentali pari a 143,60 euro ad ora;
- Considerato, infine, che il rimborso delle spese derivanti dalla fornitura di dati statistici è imputato al capitolo di entrata 8E1307004, la cui denominazione è variata in "rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti";
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

A. Di adottare I seguenti criteri per la fornitura dei dati statistici:

- è fatto divieto espresso è assoluto ai richiedenti i dati, di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli inerenti i propri fini istituzionali o finalità di ricerca e consentiti dalla normativa vigente, nonché di cedere a terzi i dati oggetto della stessa fornitura;
- i dati oggetto di fornitura potranno essere utilizzati, dietro motivata richiesta da ricercatori, professori e studenti di Università italiane e straniere, nonché da ricercatori di Enti di ricerca, da Istituti di ricerca, da Istituzioni private, dagli Uffici Studi, dagli Organismi internazionali, dalle Organizzazioni sindacali e datoriali e dai mass media, esclusivamente in pubblicazioni a carattere scientifico o informativo, con citazione della fonte INPS;
- I dati saranno messi a disposizione così come risultano nei propri archivi al momento della fornitura, l'Istituto non assumerà alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che potranno successivamente intervenire;
- dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;
- i soggetti richiedenti comunicheranno per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di designare gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 196/2003 e di impartire loro le relative istruzioni: il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati dovrà comunque avvenire nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.
- **B.** Di prevedere un rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per la fornitura dei dati richiesti dalle Università, dagli Istituti di ricerca, dalle Istituzioni private, dagli Uffici Studi, dagli Organismi internazionali, dalle Organizzazioni sindacali e datoriali e dai mass media, sulla base dei seguenti costi:
 - informazioni statistiche aggregate di carattere storico, ricerche di archivio o serie storiche prodotte su carta o in formato elettronico, €
 143,60 più IVA per ogni ora di lavoro necessaria;
 - elaborazioni statistiche "ad hoc" nel caso in cui le richieste di informazioni non possano essere soddisfatte dalle banche dati statistiche in linea o da file standardizzati, sulla base di modalità, costi più IVA e tempi da concordare in relazione alla complessità del prodotto da fornire;

- file per finalità di studio e di ricerca, composti da microdati anonimizzati e trattati statisticamente, da estrazioni di collezioni campionarie, da campioni longitudinali, sulla base di modalità, costi più IVA e tempi da concordare in relazione alla complessità del prodotto da fornire;
- di prevedere l'aggiornamento annuale dei costi per il personale e per le risorse strumentali sulla base di criteri della cantabilità industriale;
- il rimborso delle spese derivanti dalla fornitura di dati statistici è imputato al capitolo di entrata 8E1307004, la cui denominazione è variata in "rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti".
- C. Vengono forniti dati a titolo gratuito, dietro motivata richiesta, alla Commissione Bilancio, a Eurostat ed ai soggetti aderenti al Sistema Statistico Nazionale (Sistan). La fornitura dei dati per i soggetti Sistan è finalizzata all'attuazione del Programma statistico nazionale o all'esecuzione di trattamenti connessi all'attività istituzionale e per gli enti locali, è limitata all'ambito territoriale di competenza, come previsto dal D.Lgs n. 322/1989 e dalla direttiva n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) del 20 aprile 2004 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300), sempre nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concernente le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione.
- **D.** Vengono messi a disposizione, dietro motivata richiesta, file standardizzati di dati elementari anonimi a titolo gratulto a ricercatori, professori e studenti di Università italiane e straniere, nonché a ricercatori di Enti di ricerca, agli Istituti di ricerca, alle Istituzioni private, agli Uffici Studi, agli Organismi internazionali, alle Organizzazioni sindacali e datoriali e ai mass media. Tali file standardizzati sono predefiniti dall'Inps su base campionaria con riferimento ai principali fenomeni rilevabili dai propri archivi amministrativi.
- **E.** A far data dalla sua adozione, la presente determinazione annulla e sostituisce per i suoi effetti la determinazione del Commissario straordinario n. 60 del 11 marzo 2010.

degli Organi Collegiali
Per copia craforme all puoi sale

IL PRESIDENTE prof. Tito Michele Boeri